

# Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

# SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

## SERVIZIO DI

manutenzione ed implementazione del software del sistema di supervisione e delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi

## DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara  
(CIG) \_\_\_\_\_

Contratto A misura

**IMPORTO** € \_\_\_\_\_  
**CONTRATTUALE**

Il Responsabile Unico del Progetto

---

## CONTRATTO D'APPALTO

### Tra

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 3 del 12 gennaio 2023;

e

\_\_\_\_\_, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di seguito anche "Appaltatore";

### PREMESSO

- a) Che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha ritenuto opportuno predisporre una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, per il servizio di manutenzione ed implementazione del software del sistema di supervisione e delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- b) Che con determinazione dirigenziale n. \_\_ del \_\_\_\_ il Consorzio ha indetto la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- c) Che in data \_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara e il disciplinare di gara sulla piattaforma Sintel;
- d) Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore \_\_ del \_\_\_\_, sono pervenuti i preventivi di n. \_\_ operatori economici;
- e) Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale \_\_\_\_\_, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società \_\_\_\_\_ per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell'affidamento, ancorché non materialmente allegati ai soli fini della registrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di manutenzione ed implementazione del software del sistema di supervisione e delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, così come descritti nella documentazione tecnica e nel capitolato d'appalto facenti parte integrante del presente contratto e che qui si intendono integralmente richiamati.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

### **Art. 3 - Importo dell'appalto**

1. L'importo massimo contrattuale, comprensivo di ogni onere oggetto dell'appalto, è fissato in complessivi Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA, così suddiviso:
  - a. € \_\_\_\_\_ oltre IVA per servizi relativi alla quota fissa;
  - b. € \_\_\_\_\_ oltre IVA per servizi relativi alla quota variabile
2. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui l'importo del contratto è fisso e invariabile, ovvero coincide con i servizi effettivamente svolti, così come stabilito nel listino prezzi predisposto in sede di gara.
3. L'importo massimo contrattuale non è da intendersi quale minimo garantito. Saranno devolute all'Appaltatore i soli servizi effettivamente

svolti sulla base del listino prezzi presentato in fase di affidamento.

4. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base dell'affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 4 – Durata, e penali**

1. Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e avrà durata pari a 24 mesi.
2. L'appalto deve essere eseguito secondo i termini temporali previsto dal capitolato tecnico posto a base di gara e da tutti gli atti da esso richiamati.
3. In caso di ritardato svolgimento delle attività, l'Ente potrà applicare la penale individuata all'art. 7 del capitolato tecnico.
4. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione del ritardo o della mancata conformità.
5. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il Consorzio ritenga, a suo giudizio, di non accogliere dette controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non vengano inviate entro il termine indicato, il Consorzio potrà applicare all'Appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Nel caso di applicazione delle penali, il Consorzio potrà, a sua insindacabile scelta e senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, incamerare la cauzione definitiva per la quota relativa.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio di

richiedere il risarcimento del maggior danno

### **Art. 5 – Rinnovo**

1. il Consorzio si riserva di attivare l'opzione di rinnovo per ulteriori n. 24 mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. Puntuale svolgimento del servizio da parte dell'affidatario, attestato dall'assenza di contestazioni sollevate dal DEC;
  - b. Rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle indicazioni fornite dal RUP e degli indirizzi operativi impartiti dal DEC;
  - c. Rispetto dei prezzi e delle modalità di esecuzione del servizio offerti in sede di gara;
  - d. Permanere dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle prestazioni.
2. In caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, il Consorzio utilizzerà i medesimi prezzi offerti dal Concorrente per lo svolgimento delle attività per i primi 24 mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 del presente contratto.

### **Art. 6 - Pagamenti**

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi provvederà alla liquidazione del servizio a misura, sulla base degli effettivi servizi prestati, secondo le seguenti modalità:
  - a. 20,00% dell'importo relativo alla prima annualità in acconto alla stipula del contratto previa presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita polizza fidejussoria di pari importo, ai sensi dell'art. 125, c. 1, del d. lgs. 36/2023;
  - b. 80,00% dell'importo contrattuale a misura, sulla base delle effettive attività richieste dalla stazione appaltante.
2. Si precisa che all'importo di ogni SAL verrà operata una ritenuta dello 0,5%, in conformità all'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023, che verrà liquidata in corrispondenza della rata di saldo
3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesti che l'Appaltatore sia in regola con i pagamenti previdenziali.

4. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso \_\_\_\_\_ avente codice IBAN \_\_\_\_\_ su cui sono abilitati ad operare:

- \_\_\_\_\_;

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG e gli estremi della determina di approvazione dell'incarico.

#### **Art. 7 – Revisione dei prezzi**

1. I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, è possibile richiedere una variazione dei prezzi solo nel caso in cui vi è un aumento o diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.
3. In tal caso la stazione appaltante liquiderà all'appaltatore l'80 per cento della percentuale di aumento superiore al 5 per cento.
4. Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L'appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di legge in vigore.

#### **Art. 8 – garanzia definitiva e obblighi assicurativi**

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia \_\_\_\_\_ per un importo pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € \_\_\_\_\_.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023.
3. Per il servizio in oggetto l'appaltatore ha presentato apposita polizza di responsabilità civile verso terzi numero \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia \_\_\_\_\_ valida dal \_\_\_\_ con un massimale paria a € \_\_\_\_\_.

### **Art. 9 – Sospensione del servizio**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
  - a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
  - b) dello stato di avanzamento del servizio,
  - c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;
  - d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;
2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile unico del progetto ne dà avviso all'ANAC.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 – Certificato di verifica del contratto**

1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec., ovvero dal Rup entro il termine perentorio di sei mesi dal termine del servizio, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'espletamento del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura a quanto richiesto in sede di affidamento.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché



denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

### **Art. 11 – Cessione del contratto e subappalto**

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.
2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall'articolo 119 del d. lgs. 36/2023;
3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del d. lgs. 36/2023, Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 12 – Modifica del contratto**

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.

2. Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo l'avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.
3. È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:
  - a) la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale:
    - I. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
    - II. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi
  - b) sono sopravvenute modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante
  - c) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
    - I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
    - II. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
    - III. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
4. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono

l'applicazione del codice.

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Consorzio può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 13 -Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
  - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;
  - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- e. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - f. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
  - g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore
  - h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti
  3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
  4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
  5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le

disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 14 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### **Art. 15 – Obbligo di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Deve impegnarsi, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.
2. Si precisa che, data la persistenza, in capo alla società realizzatrice, della proprietà esclusiva di sfruttamento commerciale del software oggetto del servizio di manutenzione ed implementazione, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore (legge 633/1941 e ss.mm. e ii.), l'Appaltatore ha sottoscritto apposito "Accordo di riservatezza pre-

contrattuale” in sede di partecipazione alla gara ed apposito “Accordo di riservatezza contrattuale” prima della sottoscrizione del presente documento; qualunque violazione degli obblighi di riservatezza ivi contenuti comporta, per l'Appaltatore, l'obbligo di pagamento della penale di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) nonché degli eventuali ulteriori danni, diretti ed indiretti, che possano derivare al Consorzio o a terzi in violazione del suddetto obbligo.

#### **Art. 16 - Definizione delle controversie**

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

#### **Art.17 – Domicilio dell'Appaltatore**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.

#### **Art. 18 – Trasparenza e tracciabilità**

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
  - a) Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
  - b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)»>>.

c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55»>>.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:

a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun



subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

6. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
10. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

### **Art. 19 - Normative di riferimento**

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa

riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

#### **Art. 20 - Spese contrattuali e trattamento fiscale**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati**

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio verrà a conoscenza a seguito dell'affidamento dell'incarico alla stessa sono trattati dall'Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore– per l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l'adempimento delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo [privacy@etvilloresi.it](mailto:privacy@etvilloresi.it) L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è [dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it](mailto:dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it). Informativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web,

www.etvilloresi.it – pagina Privacy.

## **Art. 22 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente**

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

## **Art. 23 – Sottoscrizione digitale**

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE

---